

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 26/03/2025

OGGETTO:

MICRONIDO COMUNALE. SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CONVENIENZA E FATTIBILITÀ DEL RICORSO A FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 175, C. 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e, in particolare:
 - ✓ i commi 2 e 3 dell'art. 14 che dispongono *“2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”*
- l'art. 42, c. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”*
- il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31 agosto 2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022”;*
- la D.G.R. Piemonte 25 Novembre 2013, n. 20-6732 ad oggetto *“Servizio per la prima infanzia denominato micronido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.”*

DATO ATTO CHE:

- con propria deliberazione n. 37 del 27 novembre 2024 ad oggetto *“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN*

FORNO CANAVESE VIA ALDO MORO INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE ED ALLA STRUTTURA TECNICO GESTIONALE DELL'ENTE.”, si è disposto di:

- ✓ procedere all'affidamento in concessione del Servizio di asilo nido comunale a soggetto qualificato da individuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- ✓ definire gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il rapporto concessorio;
- ✓ rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 14, comma 14 comma 3 del D.L. 23 dicembre 2022 n. 201;
- ✓ dare mandato alla Giunta Comunale ed alla struttura tecnico-gestionale dell'Ente, ciascuno secondo le proprie competenze, ogni atto conseguente ed attuativo;
- è stata redatta dai competenti uffici comunali, con supporto di soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, la Relazione illustrativa della scelta di confermare il servizio di interesse economico generale di micro-nido allegata al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, con cui si dà atto delle risultanze dell'istruttoria in merito alle diverse soluzioni possibili con cui possono essere soddisfatte le esigenze di pubblico interesse e di rilievo per la comunità locale consistenti nella domanda di servizi per la prima infanzia e nello specifico di asilo nido, richiesta come sopra rilevato dall'art. 10, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 201/2022;
- la medesima relazione:
 - ✓ motiva adeguatamente la scelta della forma di gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022, concludendo per l'opportunità di affidare il servizio a terzi mediante procedura a evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a) del medesimo decreto e, in particolare, privilegiando l'affidamento in concessione secondo l'opzione privilegiata ex art. 15 dello stesso decreto legislativo;
 - ✓ soddisfa anche i requisiti della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità con riguardo al programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 – codice dei contratti pubblici.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune, non disponendo di risorse umane ed economiche non è in grado di provvedere ad una gestione del servizio in economia, né dispone di società in house cui affidare lo stesso, né ancora pare opportuno costituire una società mista, mentre appare quindi preferibile confermare l'esternalizzazione a soggetto privato da individuare con gara a evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal sopra richiamato art. 14, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 201/2022;
- l'esternalizzazione mediante concessione garantisce all'ente di mantenere la regia organizzativa del servizio nonché l'attività di controllo dei parametri qualitativi richiesti in sede di affidamento;
- le strutture affidate in gestione a terzi sono controllate dall'amministrazione comunale in tutti gli aspetti, dal progetto educativo alla professionalità degli operatori, ai parametri di legge nel rapporto educatori/bambini, a tutti gli aspetti igienico-sanitari, alimentari ecc.

RITENUTO doversi provvedere a:

- approvare la relazione illustrativa della scelta della modalità gestionale del servizio di interesse economico generale di micronido, allegata al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che l'esternalizzazione del servizio meglio risponda ad esigenze di flessibilità ed economicità di gestione,

comportando nel complesso economie di spesa, e sia pertanto la forma di gestione del servizio che sia opportuno individuare;

- determinare la forma di gestione del servizio, come previsto dagli artt. 14 e 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 201/2022;
- confermare, quale modulo ottimale per la gestione del servizio la concessione di servizi, in accordo con l'indicazione di priorità di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022, per le seguenti ragioni:
 - ✓ strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario;
 - ✓ riconduzione del rischio gestionale in ordine al servizio affidato in capo al soggetto concessionario;
 - ✓ possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, grazie all'autonomia operativa del concessionario, e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso;
 - ✓ acquisire, in merito alla scelta inerente alla modalità di gestione del servizio di micronido, il parere rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 07/04/2025, verbale n° 3;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE la relazione illustrativa della scelta della modalità gestionale del servizio di interesse economico generale di micronido, allegata al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che l'esternalizzazione del servizio meglio risponda ad esigenze di flessibilità ed economicità di gestione, comportando nel complesso economie di spesa, e sia pertanto la forma di gestione del servizio che sia opportuno individuare;
3. DI CONFERMARE quale modulo ottimale per la gestione del servizio la concessione di servizi, in accordo con l'indicazione di priorità di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022, per le seguenti ragioni:
 - ✓ strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario;
 - ✓ riconduzione del rischio gestionale in ordine al servizio affidato in capo al soggetto concessionario;
 - ✓ possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, grazie all'autonomia operativa del concessionario, e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso;
4. DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale ed alla struttura tecnico-gestionale dell'Ente, ciascuno secondo le proprie competenze, ogni atto conseguente ed attuativo della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n.
- votanti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE C.C. N. 6/2025

Oggetto : MICRONIDO COMUNALE. SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CONVENIENZA E FATTIBILITÀ DEL RICORSO A FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 175, C. 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti n. 12 – Votanti 12 – Voti favorevoli 8 – Contrari 4 (De Rossi, Corgiat-Mecio, Priante e Tapparo) – Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Di dichiarare, altresì, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARMENIO Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to : BOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 244 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2025 al 30/04/2025 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , lì 16/04/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : BOVENZI dr. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Forno Canavese , lì
_____ Il Segretario ComunaleBOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese lì _____

Il Segretario Comunale
BOVENZI dr. Umberto

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: CASTINO dr. Andrea

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: BOVENZI dr. Umberto